

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 17 gennaio 2023, n. 14 **Soc. Coop. Sociale Città Solidale di Latiano (BR). Revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies, co. 1, L. n. 241/1990 s.m.i. della Determinazione Dirigenziale n. 75 del 19/03/2020 ad oggetto "Autorizzazione alla riconversione della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata "Villa Carlo Alberto Dalla Chiesa" , ubicata nel Comune di Latiano (BR) alla Via per San Michele Salentino s.n., in una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (art. 1 R.R. n. 18/2014).".**

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, modificato e integrato con successivi Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 10/02/2021, n. 262 del 10/08/2021 e n. 327 del 17/09/2021;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 7 marzo 2022 n. 322 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario P.O. Raffaella Corvasce e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 - "*Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private*" prevede all'art. 1 la "Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica", quale struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con una dotazione di n. 14 posti letto, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

Il R.R. n. 18 del 30/9/2014 - "*Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.*" ha previsto la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, quale struttura con copertura assistenziale per 24h giornaliera, che accoglie persone con disturbi mentali assoggettate a misure di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o moderato di comportamenti violenti.

L'art. 3 del R.R. n. 18/2014 - intitolato "Determinazione del fabbisogno" - dispone che:

“

1. *il fabbisogno di Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità nell'ambito di ciascuna ASL, nel rispetto comunque del parametro stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. A, punto b) del R.R. n. 3 del 02/03/2006 per i posti letto delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali con copertura assistenziale per 24 ore, viene determinato come segue:
(...)
ASL Brindisi
n. 1 CRAP dedicata;
(...);*
2. *Le riconversioni di strutture di riabilitazione psichiatrica accreditate e/o autorizzate all'esercizio in Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità sono autorizzate, previa istanza dell'Ente Gestore, con determinazione dirigenziale del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, entro i parametri del fabbisogno di cui al presente regolamento.*
3. *Le predette istanze di riconversione rivestono carattere prioritario rispetto alle richieste di verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture per le quali si applicano i principi e i criteri di cui alla D.G.R. n. 2037/2013;*
4. *L'esercizio dell'attività sanitaria e l'eventuale accreditamento della struttura riconvertita sono subordinati al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e di mantenimento dell'accreditamento da parte della Regione.”.*

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2711 del 18/12/2014 “*Procedure di riconversione e modalità di determinazione del fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche.*”, atteso, tra l'altro, che:

“(…) *La riconversione, come noto, è disciplinata dall'art. 12, commi 5, 7 e 8 della Legge Regionale n.4/2010. In particolare, il comma 8 dell'art. 12 espressamente prevede che “Per favorire i processi di riconversione non si applicano le procedure previste dall'art. 5 comma 1, lettera a) n. 3 e dall'art. 7 della L.R. n. 8/2004, prevedendo la possibilità, all'atto della verifica, di concedere contestualmente l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale.”.*

La Legge Regionale n. 4/2010, pertanto, esclude che per le strutture derivanti da riconversione si applichino quelle norme che, nei casi di strutture ex novo, impongono la necessità di ottenere preventivamente l'autorizzazione alla realizzazione e la propedeutica verifica di compatibilità della struttura con il fabbisogno regionale.

Tuttavia, le riconversioni possono essere autorizzate esclusivamente nel rispetto dello standard stabilito dal R.R. n. 3/2006 e del fabbisogno aziendale sulla base della programmazione territoriale di assistenza psichiatrica, come disposto anche dal comma 7 del medesimo articolo 12, il quale, nel prevedere che le procedure di cui al comma 5 (sempre della stessa L.R. 4/2010) “si applicano anche alle strutture derivanti da riconversione di strutture residenziali psichiatriche in eccesso di fabbisogno”, precisa che ciò debba avvenire “in coerenza con l'articolo 9, comma 2 della l.r. 26/2006”.

L'art. 9, comma 2, della L.R. 26/2006, infatti, prevede che “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal Reg. 2 marzo 2006, n. 3 (art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), della L.R. n. 8/2004.

Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie). Sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale le strutture interessate possono procedere a eventuali riconversioni di attività eccedenti il fabbisogno in altre tipologie di strutture che dovessero risultare carenti.”.

(…) fatto salvo quanto stabilito dal citato R.R. n. 18/2014 in relazione alle modalità operative di riconversione delle strutture di riabilitazione psichiatrica in Comunità riabilitative psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato, ritenuto di dover stabilire procedure uniformi per la determinazione del fabbisogno aziendale e per la riconversione delle strutture di riabilitazione psichiatrica, anche al fine di evitare che le singole AA.SS.LL. procedano autonomamente a riconversioni eterogenee”,

è stato stabilito che:

“

- *le riconversioni di strutture accreditate e/o autorizzate all'esercizio in eccesso di fabbisogno regolamentare e/o di fabbisogno aziendale in altre tipologie di strutture di riabilitazione psichiatrica, sono autorizzate entro i parametri numerici di cui al R.R. n. 3/2006 e nell'ambito territoriale della stessa ASL sede della struttura da riconvertire;*
- *le suddette riconversioni sono autorizzate con determinazione dirigenziale del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, previa trasmissione al medesimo Servizio da parte dell'Ente Gestore di apposita istanza;*
- *la predetta istanza, a pena di improcedibilità, deve essere corredata del motivato nulla osta del Direttore Generale dell'ASL in relazione alla rispondenza sia al fabbisogno regolamentare che al fabbisogno aziendale sulla base della programmazione territoriale, nonché ai requisiti di ubicazione e allocazione previsti dall'art. 5 del R.R. n. 7/2002 e dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;*
- *fatte salve le domande di autorizzazione al trasferimento di cui all'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004, le predette istanze di riconversione rivestono carattere prioritario sia rispetto alle domande di autorizzazione al trasferimento di cui all'art. 18 bis della L.R. n. 8/2004, che rispetto alle richieste di verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture sino a quando non sia stato rilasciato con Determinazione Dirigenziale il relativo parere positivo di compatibilità;*
- *l'esercizio dell'attività sanitaria e l'eventuale accreditamento della struttura riconvertita sono subordinati al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e di mantenimento dell'accreditamento da parte della Regione;*
(...).”

Con Determinazione Dirigenziale n. 276 del 12/10/2015 il Dirigente del Servizio PAOSA, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4271/2015, ha rilasciato in favore della Società Cooperativa Sociale Città Solidale Onlus di Latiano (BR) l'accreditamento istituzionale della CRAP “Villa C.A. dalla Chiesa” con dotazione di n. 14 posti letto, sita in Latiano (BR) alla Via per San Michele Salentino.

Con istanza datata 09/12/2019 ad oggetto “istanza di riconversione della CRAP “Villa Carlo Alberto Dalla Chiesa”, gestita da Città Solidale - Società Cooperativa Sociale, in CRAP, dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità.”, trasmessa con Pec del 13/12/2019 a questa Sezione, al Direttore Generale della ASL BR e, per conoscenza, al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo ed al Direttore del Dipartimento Salute Mentale (DSM) della ASL BR, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Città Solidale di Latiano ha chiesto “la riconversione della CRAP “Villa Carlo Alberto Dalla Chiesa” in CRAP dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, essendo in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio (...)”, ed, in particolare, “al sig. Direttore Generale della ASL di Brindisi di voler rilasciare, il “nulla osta” in relazione alla rispondenza al fabbisogno aziendale sulla base della programmazione territoriale e al carattere prioritario che la medesima istanza riveste, rispetto alle richieste di verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture, così come prescritto dalla citata Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2014, n. 2711 e di inoltrarlo al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, n.d.r.) della Regione Puglia”, precisando altresì “che la CRAP in atto, avendo assistito negli ultimi anni numerosi pazienti autori di reato ad alta complessità, tra cui alcuni pazienti ex OPG, avendone attualmente in carico n. 8, ha in servizio Operatori esperti nell'accoglienza, nella gestione dei casi in relazione ai rapporti con la Magistratura, con l'UEPE, alle prescrizioni restrittive della libertà personale, ai rapporti con il contesto cittadino, sulla gestione di comportamenti agitati o aggressivi, sui rischi, sui trattamenti efficaci da mettere in atto.” ed allegandovi, ai sensi della sopra riportata D.G.R. n. 2711/2014, la nota prot. n. 93295 dell'11/12/2019, trasmessa per conoscenza anche alla scrivente, con cui il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL BR hanno comunicato al legale rappresentante della Società Coop. Sociale “Città Solidale” di Latiano (BR) quanto segue:

“Con nota del 27/04/2015 prot. n. 28762 questa Azienda ha determinato le procedure di riconversione e

modalità di determinazione del fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche in ottemperanza alla nota prot. A00151/1073/30/01/2015 di codesto Ufficio, prevedendo, tra l'altro, la riconversione di una CRAP pubblica in CRAP dedicata agli autori di reato ai sensi del R.R. n. 18/2014.

Preso atto che tale riconversione non è attuabile in tempi brevi programmabili, a causa della difficoltà di adeguare i requisiti organizzativi e strutturali di cui al R.R. n. 18/2014 delle CRAP a gestione pubblica, attesa l'urgenza e le pressanti richieste della A.G. di collocare pazienti psichiatriche in strutture Residenziali a tipologia CRAP.

Con specifico riferimento all'istanza emarginata in oggetto si esprime parere favorevole includendo nel fabbisogno aziendale la CRAP dedicata a pazienti autori di reato come riconversione della CRAP Villa c.A. Dalla Chiesa di Latiano, già accreditata, poiché allo stato soddisfa i requisiti previsti dai RR.RR."

Per quanto sopra, con Determinazione Dirigenziale n. 75 del 19/03/2020 ad oggetto "Città Solidale Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di Latiano (BR). Autorizzazione alla riconversione della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata "Villa Carlo Alberto Dalla Chiesa", ubicata nel Comune di Latiano (BR) alla Via per San Michele Salentino s.n., in una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (art. 1 R.R. n. 18/2014).", questa Sezione: "(...) considerato che:

- *il fabbisogno di Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità (art. 1 R.R. n.18/2014) è compreso nel fabbisogno delle Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche (art. 1 R. R. n. 7/2002);*
- *nell'ambito territoriale della ASL BR non risulta soddisfatto il fabbisogno di "n. 1 CRAP dedicata" ai sensi del R.R. n. 18/2014; il fabbisogno regolamentare attuale, definito in base ai parametri del R.R. n. 3/2006 per la tipologia di struttura CRAP (3 posti letto ogni 10.000 abitanti, comprensivi anche del fabbisogno di Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato - art. 3 del R.R. n. 18/2014) ed alla popolazione residente nel territorio della ASL BR (dati ISTAT al 01/01/2019 - 392.975 abitanti), è di n. 118 posti letto;*
- *a seguito della citata O.O. n. 276/2015 con cui, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4271/2015, è stato rilasciato proprio l'accreditamento istituzionale della CRAP "Villa C.A. dalla Chiesa" di Latiano, risultano autorizzati e accreditati nell'ambito della ASL BR n. 135 posti letto CRAP di cui all'art 1 del R.R. n. 7/2002, in eccedenza quindi rispetto al fabbisogno di cui al R.R. n. 3/2006 di n. 118 posti letto;"*

ha determinato:

"ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2711/2014, di autorizzare la riconversione della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata "Villa Carlo Alberto Dalla Chiesa" con n. 14 posti letto, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Città Solidale O.N.L.U.S. di Latiano (BR) ed ubicata nel Comune di Latiano alla Via per San Michele Salentino s.n., accreditata con D.D. n. 276 del 12/10/2015, in una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (art. 1 R.R. n. 18/2014) con n. 10 posti letto, con la precisazione che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e l'accreditamento della struttura riconvertita sono subordinati al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e di mantenimento dell'accreditamento da parte della Regione, previa presentazione di relativa istanza e verifica del possesso dei requisiti."

Posto quanto sopra;

considerato che successivamente alla trasmissione, da parte del Suap del Comune di Latiano della predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio per CRAP Dedicata, è stato adottato il R.R. n. 20 del 30/12/2020, il quale ha novellato il R.R. n. 18 del 30/09/2014 "Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.":

- modificando all'art. 1 comma 2 la capacità recettiva, ampliandola da n. 10 a n. 12 p.l.;

- sostituendo il comma 3 dell'art. 1 come di seguito:

“La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità deve disporre almeno del seguente organico:

- *dirigente medico psichiatra - responsabile sanitario: n. 1 a 30 ore settimanali*
- *dirigente psicologo: n. 1 a 30 ore settimanali*
- *educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica coordinatore: n. 1 a tempo pieno*
- *educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale n. 5 a tempo pieno*
- *assistente sociale: n. 1 a tempo pieno*
- *infermiere: n. 5 a tempo pieno*
- *operatore socio sanitario: n. 5 a tempo pieno.”*

- introducendo all'art. 1 il comma 3bis secondo il quale *“Gli Enti Gestori delle CRAP Dedicare già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno l'obbligo di adeguarsi ai nuovi requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, entro il 30/06/2021.”;*

considerato altresì che, per effetto della predetta modifica regolamentare, questa Sezione non ha proceduto a conferire incarico ai Dipartimenti di competenza in quanto il R.R. n. 20 del 30/12/2020 non prevede il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività per n. 10 posti letto;

tenuto conto che:

- l'autorizzazione alla riconversione è stata rilasciata con la sopracitata Determinazione Dirigenziale n. 75 del 19/03/2020;
- ai fini della tutela della salute nonché per esigenze di programmazione sanitaria, il fabbisogno regolamentare ed aziendale non può risultare occupato *sine die* senza che l'offerta sanitaria sia effettivamente adeguata ai provvedimenti concessori rilasciati (autorizzazioni alle riconversioni, pareri favorevoli di compatibilità al fabbisogno) in tempi ragionevoli;

pertanto, con nota prot. n. AOO_183/14332 del 10/11/2022 indirizzata al Legale Rappresentante della Soc. Coop. Sociale Città Solidale e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Latiano, questa Sezione ha invitato il medesimo Legale rappresentante:

“

- *nell'ipotesi in cui persista l'interesse alla riconversione, a trasmettere alla scrivente Sezione, entro n. 30 giorni dal ricevimento della presente, istanza aggiornata - a vs. firma - di autorizzazione all'esercizio per riconversione della CRAP denominata “Villa Carlo Alberto dalla Chiesa” in CRAP dedicata a pazienti autori di reato con n. 12 p.l., ubicata nel Comune di Latiano alla via San Michele Salentino s.n., allegandovi la nuova planimetria e, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della LR n. 9/2017 e s.m.i., la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dall'art. 1, commi 2 e 3 del novellato R.R. 18/2014, comprensivo del numero e delle qualifiche del personale da impegnare nella struttura;*
- *o, altrimenti, a comunicare entro lo stesso termine di n. 30 giorni il mancato interesse alla riconversione, nel cui caso la scrivente, senza ulteriore comunicazione, procederà ad adottare il provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla riconversione della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) in una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (art. 1 R.R. n. 18/2014) rilasciata con D.D. 75/2020.”.*

In riscontro alla sopracitata nota prot. n. AOO_183/14332/2022, il Legale Rappresentante della Soc. Coop. Sociale Città Solidale - con nota del 07/12/2022 trasmessa con Pec in pari data ed acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO_183/15417 del 07/12/2022 - ha comunicato quanto segue:

“(…) nell'impossibilità di reperire nello stretto termine assegnato di 30 gg le figure professionali richieste, la scrivente rinuncia alla riconversione della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n.

7/2002) in una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (art. 1 R.R. 18/2014). L'autorizzazione alla riconversione era stata rilasciata con D.D. 75/2020 e la richiesta di autorizzazione all'esercizio era stata inoltrata in data 05/11/2020, integrata con Pec del 10/02/2021 per l'adeguamento al nuovo R.R. n. 20 del 30/12/2020.”;

per tutto quanto sopra riportato, ravvisandosi un mutamento della situazione di fatto (rinuncia alla riconversione da parte della Società istante) non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione alla riconversione (giusta D.D. n. 75 del 19/03/2020), si ritiene applicabile la previsione normativa di cui all'art. 21-*quinquies* della L. n. 241/1990 s.m.i. che, al comma 1, così stabilisce:

“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.”;

ritenuto, altresì, di non dover procedere con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 s.m.i., in quanto il Legale Rappresentante della Soc. Coop. Sociale Città Solidale - per sua espressa volontà - ha rinunciato alla riconversione della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) in una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (art. 1 R.R. 18/2014), per i motivi *ivi* esplicitati nella soprariportata nota del 07/12/2022;

si propone di procedere, ai sensi del soprariportato art. 21-*quinquies*, comma 1, della L. n. 241/1990 s.m.i., alla revoca della Determinazione Dirigenziale n. 75 del 19/03/2020 con la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione alla riconversione della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata “Villa Carlo Alberto Dalla Chiesa”, ubicata nel Comune di Latiano (BR) alla Via per San Michele Salentino s.n., in una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (art. 1 R.R. n. 18/2014).

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. *“Supporto Giuridico-Amministrativo e Adempimenti Procedimentali della Sezione”* e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell'art. 21-*quinqüies*, comma 1, della L. n. 241/1990 s.m.i., alla revoca della Determinazione Dirigenziale n. 75 del 19/03/2020 con la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione alla riconversione della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata *“Villa Carlo Alberto Dalla Chiesa”*, ubicata nel Comune di Latiano (BR) alla Via per San Michele Salentino s.n., in una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (art. 1 R.R. n. 18/2014);
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Città Solidale di Latiano - pec: cittasolidale@pec.it;
 - al Direttore Generale ASL BR;
 - al Direttore del DSM ASL BR;
 - al Sindaco del Comune di Latiano (BR) - pec: protocollo@pec.comune.latiano.br.it.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Mauro NICASTRO

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario P.O.

Raffaella CORVASCE

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

Elena MEMEO